

REGOLAMENTO (CE) N. 3049/93 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 12, paragrafo 3 e l'articolo 28,

considerando che a seguito delle modificazioni apportate dal regolamento (CEE) n. 1813/93⁽³⁾ al regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2443/93⁽⁵⁾, sono emerse delle divergenze di interpretazione del concetto di prodotti intermedi in taluni Stati membri; che, per porre rimedio a tale situazione ed evitare possibili discriminazioni tra gli operatori della Comunità, è necessario prevedere criteri che garantiscano l'obiettività e la trasparenza nell'individuazione di tali prodotti; che inoltre, per ragioni tecniche e commerciali, è opportuno considerare come intermedi i prodotti diversi dai prodotti dei codici NC 0401-0406 esclusi i codici 0402 21 19 e 0402 21 99, nonché completare l'allegato IX del regolamento (CEE) n. 570/88 inserendo, come prodotti intermedi, i prodotti classificati nel codice NC 1704 90 30;

considerando che, in deroga alle norme generali, l'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 570/88 prevede la possibilità, per ragioni commerciali impellenti e comprovate, di cambiare la destinazione tra la formula A/C/D e la formula B; che tale deroga deve essere interpretata ed applicata in senso restrittivo ove vi sia differenza tra il prezzo minimo di vendita o eventualmente l'importo massimo dell'aiuto per la formula A/C/D e la formula B; che tale applicazione restrittiva non è necessaria qualora i prezzi massimi di vendita o, eventualmente, gli importi massimi dell'aiuto siano identici per entrambe le formule; che, in tal caso, il cambiamento di destinazione può essere autorizzato su semplice domanda dell'operatore;

considerando che a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 570/88, a partire dal 1° agosto 1993 i prodotti intermedi e gli stabilimenti di trasformazione intermedia devono essere preventivamente riconosciuti; che, per

ragioni amministrative e ai fini della certezza del diritto, è opportuno considerare valido il riconoscimento concesso anteriormente alla data del 1° agosto fino al termine dell'esame che precede il riconoscimento e comunque fino al 30 novembre 1993 al massimo;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 570/88 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) è aggiunta la seguente frase:
 - «Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti intermedi riconosciuti anteriormente al 1° agosto 1993, il riconoscimento è valido fino a quando l'autorità competente abbia portato al termine l'esame, ma comunque non oltre il 30 novembre 1993.»
- 2) All'articolo 9 bis i termini «codice NC 0401 e 0405» sono sostituiti dai termini «codice NC 0401, 0402 (esclusi i codici NC 0402 21 19 e 0402 21 99), 0403, 0404, 0405 e 0406».
- 3) All'articolo 21, paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:
 - «Tuttavia, qualora il prezzo minimo di vendita o eventualmente l'importo massimo dell'aiuto di cui all'articolo 18, paragrafo 1 siano identici per le formule A/C/D e la formula B, l'autorità competente può autorizzare, sotto il suo controllo e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, un cambiamento di destinazione tra queste due formule, a richiesta dell'agjudicatario.»
- 4) Nell'allegato IX, punto 1, i termini «alla voce NC 1806» sono sostituiti dai termini «alle voci NC 1704 90 30 e 1806».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.⁽³⁾ GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.⁽⁵⁾ GU n. L 224 del 3. 9. 1993, pag. 8.